

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di siffatti prodotti originari della Repubblica slovacca e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel febbraio 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia, della Repubblica slovacca, della Thailandia e della Taiwan.

Il procedimento era stato aperto in seguito a una denuncia presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa, per conto dei produttori che, secondo la denuncia, complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di tali accessori.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sui prodotti

originari dei paesi suddetti e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (3) Tutti i produttori comunitari denunzianti, la maggior parte dei produttori e degli esportatori dei paesi interessati e alcuni importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
- (4) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari oppure delle imprese di trasformazione dei prodotti in oggetto nella Comunità.
- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società :

a) Produttori comunitari denunzianti :

Germania :

— Wilhelm Geldbach GmbH & Co. KG,
Gelsenkirchen

Francia :

— Interfit SA, Maubeuge

Regno Unito :

— BKL Fittings Ltd, Redditch

Italia :

— Virgilio Cena & Figli SpA, Brescia

— Technobend, Arena

— Tectubi Srl, Podenzano.

b) Produttori ed esportatori dei paesi interessati :

Croazia :

— Zeljezara Sisak • Metaflex • (Femmark), Zagabria

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 35 del 3. 2. 1994, pag. 4.